



# LE GARANZIE COSTITUZIONALI

■ Rubrica a cura di Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni

**L**a Costituzione è solo un libretto scritto sulla carta? Chi ci garantisce che venga osservata e rispettata? Come possiamo essere sicuri che non venga arbitrariamente modificata o addirittura cancellata?

I Costituenti devono essersi posti domande analoghe e di conseguenza hanno scelto di dedicare gli ultimi articoli della Costituzione proprio alle Garanzie con lo scopo di evitare tradimenti o sconvolgimenti di quanto scritto fino a quel punto.

Anzitutto viene istituita la Corte costituzionale, che giudica “a norma della Costituzione” (art. 134) sulla “legittimità costituzionale delle leggi”, sui “conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato” e sulle “accuse contro il Presidente della Repubblica”. In altre parole, la Corte è “giudice ultimo” delle controversie più importanti: “contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione” (art. 137).

Da questo punto di vista la Corte sta “sopra” il Parlamento (che approva le leggi, ma che possono essere impugnate), il Presidente della Repubblica (che può essere messo sotto accusa) e tutti i poteri dello Stato (che possono trovarsi in situazioni di conflitto di competenze). Infatti, è la Corte a dire l’ultima parola se ci fossero dubbi sulla corretta costituzionalità di una legge approvata dal Parlamento, sul comportamento del Presidente della Repubblica o eventuali abusi esercitati da un potere dello Stato. “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” (art. 136).

Ma da chi è composta questa Corte “suprema”? “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature” (art. 135). Interessante notare come tra i tre poteri classici di una democrazia, l’esecutivo sia stato escluso da coloro che hanno potere di nomina dei giudici costituzionali, mentre è stato inserito il Presidente della Repubblica, garante del rispetto della Costituzione. Inoltre, con il sistema dei tre terzi, nessuna delle tre Istituzioni ha la maggioranza: ciò consente eventualmente di abrogare una legge approvata dal Parlamento o di condannare un Presidente della Repubblica.

I giudici costituzionali sono nominati per nove anni: se consideriamo che i parlamentari sono eletti per 5 anni (se la legislatura non termina anticipatamente) e il Presidente della Repubblica per 7 anni, possiamo facilmente intuire l’importanza del ruolo ricoperto dai quindici supremi giudici. E proprio perché sopra la Corte c’è solo la Costituzione, i giudici costituzionali “non possono essere nuovamente nominati”.

La Costituzione si può cambiare? Sì e no. No, nel senso che ad esempio “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” (art. 139). Non solo: la Corte costituzionale ha stabilito che la prima parte della Costituzione, quella sui “principi fondamentali” non può essere sostanzialmente modificata. Ci sono molti costituzionalisti che sostengono che anche le altre parti della Costituzione non possono essere cambiate in blocco, perché i cambiamenti introdotti potrebbero essere in contrasto proprio con i principi fondamentali. Di conseguenza le modifiche alla Costituzione dovrebbero essere “puntuali”, cioè relative a punti specifici (per esempio, l’immunità parlamentare stabilita dall’art. 68, modificato nel 1993).

D’altra parte la Costituzione non è stata scritta una volta per sempre e di conseguenza può essere aggiornata, seguendo però una speciale procedura: “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione” (art. 138). La doppia votazione dopo un intervallo di tempo ci segnala che le modifiche costituzionali devono essere ben



ponderate e non è sufficiente la maggioranza dei presenti in Parlamento al momento della votazione, ma degli aventi diritto, cioè gli eletti. Ma non basta: le leggi di modifica della Costituzione “sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali”. A meno che vengano approvate, “nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”. Da queste norme si capisce perché la nostra Costituzione è annoverata tra quelle “rigide”: cioè che si possono cambiare, ma non con facilità e soltanto seguendo procedure più complesse del normale iter legislativo. In fondo la Costituzione è la “regola del gioco” democratico e le regole non possono essere cambiate a piacimento e nemmeno diventare oggetto del “gioco” politico quotidiano. Tanto più che recentemente per il rinnovo del Parlamento si è passati da leggi elettorali sostanzialmente proporzionali a sistemi prevalentemente maggioritari (legge del 1993) o con premi di maggioranza (legge vigente). Ne consegue che la prima tra le minoranze diventa maggioranza e questo altera gli equilibri previsti dalla Costituzione. Per questa ragione, cioè per evitare che una minoranza potesse appropriarsi di troppi poteri e addirittura modificare la Costituzione, Giuseppe Dossetti a metà degli anni ’90 propose di alzare il quorum per l’elezione delle più alte cariche dello stato e degli organi di garanzia. Purtroppo non è stato ascoltato.